

CONSIGLIO REGIONALE
DELLE MARCHE

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE
DELLA **REGIONE MARCHE**
Gennaio **2004** - Marzo **2005**

Posizione di funzione
dell'Area dei Processi Normativi



CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE MARCHE Gennaio 2004 - Marzo 2005

**Posizione di funzione
dell'Area dei Processi Normativi**

Gennaio 2006

Progettazione e realizzazione Rapporto:
Ginevra Gavazzi

Composizione grafica:
Doretta Burattini

S O M M A R I O

Introduzione	7
--------------------	---

CAPITOLO I

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. Andamento complessivo dell'iniziativa legislativa	9
2. Tipo di iniziativa	9
3. Tasso di successo	13

CAPITOLO II

L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1. Andamento della produzione legislativa	16
2. Produzione normativa per macrosettore e per anno	17
3. Le singole leggi	21
4. Tasso mensile di legislazione	45

CAPITOLO III

IL RIORDINO NORMATIVO

1. La "pulizia" normativa	46
2. Le leggi abrogate	47
3. I regolamento abrogati	51
4. Le leggi modificate	55

CAPITOLO IV

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. Premessa	61
2. Le leggi impugnate	62
3. Le pronunce della Corte costituzionale	70
4. Leggi impugnate e pronunce della Corte costituzionale nel corso della VII legislatura	75

CAPITOLO V

LO STATUTO REGIONALE E LA LEGGE ELETTORALE

1. Il nuovo Statuto regionale	76
2. La legge elettorale	79

INTRODUZIONE

Il rapporto sulla legislazione della regione Marche gennaio 2004 – marzo 2005 prosegue il discorso iniziato nel corso dei precedenti rapporti e continua l'opera di aggiornamento dei dati attraverso l'analisi dell'attività normativa del Consiglio regionale svoltasi dal 1 gennaio 2004 al 2 aprile 2005 e, cioè, fino al termine della VII legislatura.

Con il presente rapporto si è cercato di esaminare oltre l'attività di produzione normativa svolta dalla regione Marche nell'anno 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005, di monitorare anche ciò che è stato prodotto nell'ultimo quinquennio, al fine di fornire una panoramica oggettiva della produzione legislativa della VII legislatura.

Attraverso l'analisi e il confronto dei dati relativi a un maggior numero di anni si può, infatti, realizzare un ulteriore approfondimento delle principali tendenze dell'attività di produzione normativa regionale, al fine di offrire agli utenti un quadro il più possibile completo ed oggettivo dell'andamento della legislazione nell'attuale legislatura.

Dal punto di vista dei contenuti il presente rapporto si arricchisce di alcuni capitoli dedicati al riordino normativo e al contenzioso costituzionale. Per quanto concerne il contenzioso si sono, in particolare, riportate sinteticamente le motivazioni dei ricorsi promossi dal Governo avverso leggi prodotte dalla regione Marche nel periodo gennaio 2004 - marzo 2005, e delle pronunce della Corte, emesse sempre nello stesso periodo, in merito ai predetti ricorsi. Un'attenzione particolare è stata, poi, riservata al nuovo Statuto regionale e alla legge elettorale.

Si auspica che il presente rapporto possa costituire uno strumento di riflessione e di analisi, utile a tutti coloro che operano nel settore: la lettura dei dati da cui emergono le tendenze della legislazione regionale, oltre che far riflettere su quanto è stato fatto, può anche costituire un momento di analisi per sempre più migliorare la qualità della legislazione e la conoscibilità e comprensione delle leggi.

Nella stesura del rapporto si è cercato di utilizzare un linguaggio semplice e poco specialistico, per renderlo comprensibile alle fasce più eterogenee degli utenti.

Il presente rapporto vuole, infatti, costituire un'occasione di comunicazione della legislazione regionale, rivolta soprattutto ai cittadini marchigiani, al fine di avvicinarli sempre più al procedimento legislativo: nella maggior parte dei casi sono, infatti, proprio i cittadini i principali destinatari delle norme regionali.


Ginevra Gavazzi
Dirigente della Posizione di funzione
dell' Area dei Processi Normativi

CAPITOLO I L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. Andamento complessivo dell'iniziativa legislativa

Nel 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 sono state presentate in Consiglio regionale rispettivamente 58 e 11 proposte di legge. Nel 2004 si registra, pertanto, una leggera diminuzione delle iniziative rispetto al 2003 e al 2001 nei quali erano state presentate rispettivamente 69 e 67 proposte di legge.

Fig. 1. P.d.l. presentate nella VII legislatura



2. Tipo di iniziativa

Per quanto attiene al tipo di iniziativa nel 2004, 30 proposte di legge sono d'iniziativa della Giunta e 28 d'iniziativa consiliare, mentre nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005, 7 proposte sono d'iniziativa della Giunta e 4 d'iniziativa consiliare.

Fig. 2. Ripartizione delle p.d.l. in base al soggetto dell'iniziativa - Anno 2004





Fig. 3. Ripartizione delle p.d.l. in base al soggetto dell'iniziativa - Anno 2005 (1 gennaio - 2 aprile)



Nel 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 rimangono, pertanto, confermate le tendenze già evidenziate nei precedenti rapporti e, cioè, la scarsa utilizzazione dell'istituto dell'iniziativa popolare ed una certa vivacità dell'iniziativa consiliare, che ha spesso rappresentato uno stimolo all'intervento legislativo dell'esecutivo.

Le proposte di legge d'iniziativa consiliare costituiscono, infatti, un forte stimolo alla Giunta facendola intervenire sulle stesse problematiche e poter così arrivare, in sede referente, ad elaborare un'unica proposta di legge in cui far confluire, conciliandole, le diverse posizioni sostenute da ciascuno.

Tab. 1. P.d.l. VII legislatura distinte per iniziativa e per anno

Iniziativa p.d.l.	2000 16/4-31/12	2001	2002	2003	2004	2005 1/1-2/4	Totale
Giunta	11	24	26	26	30	7	124
Consiliare	23	43	30	40	28	4	168
Enti locali	---	---	1	1	---	---	2
Popolare	---	---	---	1	---	---	1
Totale	34	67	57	68	58	11	295

Fig. 4. P.d.l. VII legislatura distinte per iniziativa e per anno





Fig. 5. Distribuzione % p.d.l. VII legislatura distinte per iniziativa



Per quanto concerne il tipo di iniziativa consiliare nell'anno 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 si registra una diminuzione del numero delle proposte di legge presentate dalla coalizione di minoranza e mista mentre rimane pressoché costante quello delle proposte di legge presentate dai consiglieri di maggioranza.

Tab. 2. P.d.l. VII legislatura distinte per tipo di iniziativa consiliare e per anno

Iniziativa consiliare	2000 16/4-31/12	2001	2002	2003	2004	2005 1/1-2/4	Totale
Maggioranza	9	20	7	11	11	3	61
Minoranza	14	19	16	22	14	0	85
Mista	---	4	7	7	3	1	22
Totale	23	43	30	40	28	4	168

Fig. 6. P.d.l. VII legislatura distinte per tipo di iniziativa consiliare e per anno





Fig. 7. Distribuzione % p.d.l. VII legislatura distinte per tipo di iniziativa consiliare



3. Tasso di successo

Dall'inizio della legislatura sono state approvate 142 leggi: di tali leggi 1 è relativa ad una proposta presentata nella VI legislatura.

Tab. 3. Tasso di successo iniziativa legislativa VII legislatura

Anno	p.d.l. presentate	p.d.l. approvate	Tasso di successo
2000 (16 apr./31 dic.)	34	8	23,52
2001	67	41	61,19
2002	57	38	66,66
2003	68	34	50,00
2004	58	37	63,79
2005 (1 gen./2 apr.)	11	16	145,45
Totale	295	174	

Fig. 8. Distribuzione % tasso di successo iniziativa legislativa VII legislatura







Fig. 9. Tasso di successo iniziativa legislativa VII legislatura distinta per anno




anno 2003



anno 2004



anno 2005 (1 genn./2 apr.)



CAPITOLO II L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA


1. Andamento della produzione legislativa

Nella VII legislatura sono state promulgate 142 leggi.
In particolare nell'anno 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 sono state promulgate rispettivamente 30 e 16 leggi.
I dati relativi alle leggi promulgate in tali due periodi appaiono in linea con il complessivo andamento della produzione legislativa della VII legislatura.

Tab. 4. Produzione normativa VII legislatura

Anno	Leggi promulgate
2000 (16 apr./31 dic.)	4
2001	35
2002	28
2003	29
2004	30
2005 (1 gen./2 apr.)	16

Fig. 10. Produzione normativa VII legislatura



2. Produzione normativa per macrosettore e per anno

Prima di entrare nel merito si precisa che, in linea con le altre Regioni, si è proceduto ad accorpate gli ambiti d'intervento legislativo in cinque macrosettori e, cioè:

- 1) Ordinamento istituzionale;
- 2) Sviluppo economico e attività produttive;
- 3) Territorio, ambiente e infrastrutture;
- 4) Servizi alla persona e alla comunità;
- 5) Finanza regionale.

Nell'anno 2004 il macrosettore ponderante risulta essere quello relativo al "Territorio, ambiente, infrastrutture", mentre nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 quello relativo ai "Servizi alla persona e alla comunità".

Tab. 5. Macrosettori di intervento legislativo anno 2004 - 1 gennaio / 2 aprile 2005

Macrosettori	2004	2005 1/1-2/4	Totale
<i>Ordinamento istituzionale</i>	5	3	8
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	5	4	9
<i>Territorio ambiente e infrastrutture</i>	9	3	12
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	5	6	11
<i>Finanza regionale</i>	6	0	6
Totale	30	16	46

La successiva tabella riporta una suddivisione di tutte le leggi prodotte nella VII legislatura, in base ai cinque macrosettori d'intervento legislativo sopra indicati, al fine di accertare se e in che modo le diverse aree d'intervento siano state coperte dalla legislazione prodotta.

Dalla tabella risulta in modo evidente che le 142 leggi prodotte nel corso della VII legislatura hanno interessato in modo piuttosto omogeneo tutti i cinque macrosettori.

Tab. 6. Macrosettori di intervento legislativo VII legislatura

Macrosettori	2000 16 apr. 31 dic.	2001	2002	2003	2004	2005 1 gen. 2 apr.	Totale
<i>Ordinamento istituzionale</i>	0	3	6	7	5	3	24
<i>Sviluppo economico e attività produttive</i>	1	6	8	8	5	4	32
<i>Territorio ambiente e infrastrutture</i>	0	9	2	4	9	3	27
<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>	1	7	6	4	5	6	29
<i>Finanza regionale</i>	2	10	6	6	6	0	30
Totale	4	35	28	29	30	16	142

Fig. 11. Macrosettori di intervento legislativo VII legislatura




Fig. 12. Distribuzione % macrosettori di intervento legislativo VII legislatura







Fig. 13. Macrosettori di intervento legislativo VII legislatura distinti per anno




anno 2002




anno 2003



anno 2004





3. Le singole leggi

Si riporta l'elenco delle singole leggi, emanate nell'anno 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005, accorpate per macrosettore, accompagnate da brevi informazioni sui dati concernenti il loro iter.

In particolare, la tabella a lato delle singole leggi, indica il numero della proposta di legge (nel caso di più numeri significa che la legge è il risultato di più proposte); il soggetto titolare dell'iniziativa; la Commissione consiliare referente e la o le Commissioni consiliari consultive; la data in cui la proposta di legge è stata assegnata alla Commissione consiliare referente, la data in cui è stata licenziata dalla Commissione referente e la data in cui è stata approvata in Aula; il numero delle sedute dell'Aula consiliare dedicate all'approvazione e la durata dell'iter legislativo dalla data di assegnazione alla Commissione consiliare referente a quella dell'approvazione in Aula.

Si precisa, al riguardo, che nel caso in cui la legge derivi dall'abbinamento di più proposte di legge, il numero dei giorni dell'iter riportato inizia dalla data di assegnazione della prima proposta di legge.

ANNO 2004

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 1
Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale.

Pdl	217/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	I
Commissione consultiva	-
Assegnata il	26/11/03
Licenziata il	09/12/03
Approvata il	14/01/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	49

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 10
Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale.

Pdl	226/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	-
Assegnata il	31/12/03
Licenziata il	22/01/04
Approvata il	06/05/04
Numero sedute Aula	3
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	126

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 12

Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

Pdl	236/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	II
Assegnata il	23/03/04
Licenziata il	22/04/04
Approvata il	06/05/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	44

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 13

Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale.

Pdl	215/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	I
Commissione consultiva	-
Assegnata il	25/11/03
Licenziata il	29/04/04
Approvata il	12/05/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	168

Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27
Norme per l'elezione del Consiglio e del
Presidente della Giunta regionale.

Pdl	266/04 274/04
Iniziativa	Cons. minor. Cons. magg.
Commissione referente	C. Statuto
Commissione consultiva	II
Assegnata il	04/11/04 25/11/04
Licenziata il	10/12/04
Approvata il	14/12/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	40

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge regionale 3 marzo 2004, n. 5
*Disposizioni in materia di salvaguardia
delle produzioni agricole, tipiche, di qua-
lità e biologiche*

Pdl	190/03 223/03
Iniziativa	Cons. magg. Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	-
Assegnata il	06/08/03 16/12/03
Licenziata il	0-/01/04
Approvata il	25/02/04
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	203

Legge regionale 13 maggio 2004, n. 11
*Norme in materia di pesca marittima e
acquicoltura.*

Pdl	209/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	II
Assegnata il	29/10/03
Licenziata il	19/03/04
Approvata il	06/05/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	189

Legge regionale 24 novembre 2004, n. 24
*Ordinamento del sistema fieristico regio-
nale.*

Pdl	213/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	I-II
Assegnata il	13/11/03
Licenziata il	08/10/04
Approvata il	18/11/04
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	370

Legge regionale 4 dicembre 2004, n. 26
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale".

Pdl	238/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	I
Assegnata il	30/03/04
Licenziata il	01/10/04
Approvata il	24/11/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	236

Legge regionale 17 dicembre 2004, n. 28
Integrazione e modifica della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".

Pdl	273/04
Iniziativa	Cons. magg. Cons. min.
Commissione referente	III
Commissione consultiva	-
Assegnata il	23/11/04
Licenziata il	02/12/04
Approvata il	14/12/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	21

TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE

Legge regionale 6 aprile 2004, n. 6

Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Pdl	229/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	II
Assegnata il	09/01/04
Licenziata il	20/02/04
Approvata il	31/03/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	81

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Pdl	57/01 183/03
Iniziativa	Cons. magg. Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	II
Assegnata il	26/04/01 21/07/03
Licenziata il	20/02/04
Approvata il	06/04/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	1075

Legge regionale 14 luglio 2004, n. 14

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Pdl	233/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	-
Assegnata il	26/02/04
Licenziata il	24/05/04
Approvata il	07/07/04
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	131

Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.

Pdl	237/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	-
Assegnata il	29/03/04
Licenziata il	18/06/04
Approvata il	07/07/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	100

Legge regionale 4 ottobre 2004, n. 18

Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della Direttiva 96/82/CE.

Pdl	231/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	I-II
Assegnata il	20/02/04
Licenziata il	18/06/04
Approvata il	22/09/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	152

Legge regionale 12 ottobre 2004, n. 21

Modifica della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale".

Pdl	254/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	-
Assegnata il	31/08/04
Licenziata il	29/09/04
Approvata il	04/10/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	34

Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 22

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45: "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche" e successive modificazioni.

Pdl	252/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	-
Assegnata il	28/07/04
Licenziata il	29/09/04
Approvata il	18/10/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	82

Legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23
Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi.

Pdl	255/04 258/04 259/04
Iniziativa	Cons. min. Cons. min. Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	-
Assegnata il	13/09/04 01/10/04 05/10/04
Licenziata il	21/10/04
Approvata il	27/10/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	44

Legge regionale 4 dicembre 2004, n. 25

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 concernente: "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato".

Pdl	250/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	-
Assegnata il	18/06/04
Licenziata il	10/11/04
Approvata il	24/11/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	159

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Legge regionale 24 febbraio 2004, n. 4

Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale.

Pdl	188/03 206/03
Iniziativa	Cons. magg. Cons. min.
Commissione referente	V
Commissione consultiva	-
Assegnata il	01/08/03 21/10/03
Licenziata il	27/11/03
Approvata il	18/02/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	201

Legge regionale 28 aprile 2004, n. 8

Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati.

Pdl	208/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	29/10/03
Licenziata il	11/03/04
Approvata il	20/04/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	173

Legge regionale 28 aprile 2004, n. 9

Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione fiscale.

Pdl	225/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	V
Commissione consultiva	II
Assegnata il	30/12/03
Licenziata il	15/04/04
Approvata il	20/04/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	111

Legge regionale 4 ottobre 2004, n. 19

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 recante interventi a favore dei marchigiani all'estero.

Pdl	245/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	II
Assegnata il	11/05/04
Licenziata il	16/09/04
Approvata il	22/09/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	134

Legge regionale 4 ottobre 2004, n. 20

Istituzione dell'Albo regionale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

Pdl	151/02
Iniziativa	Cons. magg.
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	14/11/02
Licenziata il	13/07/04
Approvata il	22/09/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	677

FINANZA REGIONALE

Legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2004).

Pdl	227/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI
Assegnata il	07/01/04
Licenziata il	03/02/04
Approvata il	11/02/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	35

Legge regionale 19 febbraio 2004, n. 3
Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006.

Pdl	228/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI
Assegnata il	07/01/04
Licenziata il	03/02/04
Approvata il	11/02/04
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	35

Legge regionale 2 agosto 2004, n. 16
Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2003.

Pdl	244/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	-
Assegnata il	06/05/04
Licenziata il	15/07/04
Approvata il	26/07/04
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	81

Legge regionale 2 agosto 2004, n. 17
Assestamento del bilancio 2004.

Pdl	251/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	-
Assegnata il	30/06/04
Licenziata il	15/07/04
Approvata il	26/07/04
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	26

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2005).

Pdl	271/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI
Assegnata il	22/11/04
Licenziata il	14/12/04
Approvata il	21/12/04
Numero sedute Aula	4
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	29

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30
Bilancio di previsione per l'anno 2005 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2005/2007

Pdl	272/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-IV
Assegnata il	22/11/04
Licenziata il	14/12/04
Approvata il	21/12/04
Numero sedute Aula	4
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	29

1 GENNAIO 2005 – 2 APRILE 2005

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5

Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n.27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".

Pdl	290/05
Iniziativa	Cons. magg.
Commissione referente	Comm.ne Statuto
Commissione consultiva	-
Assegnata il	25/01/05
Licenziata il	31/01/05
Approvata il	31/01/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	6

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10

Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione".

Pdl	291/05
Iniziativa	Cons. magg.
Commissione referente	I
Commissione consultiva	-
Assegnata il	02/02/05
Licenziata il	09/02/05
Approvata il	15/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	13

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 14
Ulteriori modifiche alla legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 sull'organizzazione
e sul personale della Regione.

Pdl	288/05
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	II
Commissione consultiva	-
Assegnata il	21/01/05
Licenziata il	02/02/05
Approvata il	16/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	26

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2
Norme regionali per l'occupazione, la tu-
tela e la qualità del lavoro.

Pdl	261/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	II
Assegnata il	07/10/04
Licenziata il	13/01/05
Approvata il	19/01/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	104

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6
Legge forestale regionale.

Pdl	195/03
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	II
Assegnata il	27/08/03
Licenziata il	15/04/04 21/01/05
Approvata il	14/02/05
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	536

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7
Legge forestale regionale.

Pdl	270/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	II
Assegnata il	22/11/04
Licenziata il	28/01/05
Approvata il	14/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	78

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 9

Ulteriori modifiche della L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme e indirizzi per il settore del commercio" e modifica della L.R. 24 luglio 2002, n. 15 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione".

Pdl	156/02 191/03
Iniziativa	Cons. min. Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	-
Assegnata il	12/12/02 06/08/03
Licenziata il	01/12/03
Approvata il	15/02/05
Numero sedute Aula	2
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	795

TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE

Legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1

Disposizioni in materia di funzioni relative al riutilizzo, riciclo e al recupero dei rifiuti.

Pdl	241/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	II
Assegnata il	14/04/04
Licenziata il	12/10/04
Approvata il	12/01/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	283

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8
Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese.

Pdl	282/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	III
Commissione consultiva	-
Assegnata il	29/12/04
Licenziata il	27/01/05
Approvata il	14/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	47

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16
Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana. Nuova titolazione: Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate.

Pdl	260/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	I-II
Assegnata il	06/10/04
Licenziata il	10/02/05
Approvata il	16/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	133

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3

Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali

Pdl	256/04
Iniziativa	Cons. magg.
Commissione referente	V
Commissione consultiva	-
Assegnata il	21/09/04
Licenziata il	21/01/05
Approvata il	26/01/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	127

Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 4

Celebrazione del V centenario dell'Università di Urbino.

Pdl	263/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	15/10/04
Licenziata il	19/01/05
Approvata il	26/01/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	103

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 11

Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell'ambiente, della sicurezza e dell'etica di amministrazioni pubbliche locali e loro enti e consorzi, di organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) e delle piccole e medie imprese marchigiane.

Pdl	240/04
Iniziativa	Cons. magg.
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II
Assegnata il	05/04/04
Licenziata il	07/02/05
Approvata il	16/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	317

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12

Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20.

Pdl	294/05
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	V
Commissione consultiva	-
Assegnata il	08/02/05
Licenziata il	10/02/05
Approvata il	16/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approvazione in Aula	8

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 13
Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, n. 23
in materia di indennità di residenza e con-
tributo aggiuntivo per le farmacie rurali.

Pdl	293/05
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	V
Commissione consultiva	-
Assegnata il	08/02/05
Licenziata il	10/02/05
Approvata il	16/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	8

Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15
Istituzione del sistema regionale del ser-
vizio civile.

Pdl	265/04
Iniziativa	Giunta reg.le
Commissione referente	V
Commissione consultiva	II
Assegnata il	29/10/04
Licenziata il	10/02/05
Approvata il	16/02/05
Numero sedute Aula	1
Numero giorni <i>iter</i> dalla assegnazione alla approva- zione in Aula	110

4. Tasso mensile di legislazione

Per tasso di legislazione si intende il numero medio di leggi prodotte dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.


Prendendo come unità di tempo il mese, si passa da un tasso di 0,50 leggi/mese nel periodo 16 aprile 2000 – 31 dicembre 2000 ad un tasso di 5,33 leggi/mese nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005.

Il tasso mensile dei restanti anni della VII legislatura rimane invece pressoché costante.

Tab. 7. Tasso mensile di legislazione VII legislatura

Anno	Numero leggi	Tasso mensile
2000 (16 apr./31 dic.)	4	0,5
2001	35	2,92
2002	28	2,33
2003	29	2,42
2004	30	2,5
2005 (1 gen./2 apr.)	16	5,33

Fig. 14. Tasso mensile di legislazione VII legislatura



CAPITOLO III

IL RIORDINO NORMATIVO

1. La “pulizia” normativa

In questo capitolo si forniscono alcuni dati e informazioni sul percorso fatto dal Consiglio regionale, nella VII legislatura, sul fronte della riduzione delle fonti legislative mediante le abrogazioni (la cosiddetta “pulizia” del corpus normativo).

Il fenomeno dell’inflazione normativa viene, in genere, combattuto attraverso la predisposizione di leggi di settore che, nel disciplinare ex novo, del tutto o in parte, una materia, dispongono contestualmente l’abrogazione di intere leggi o di parti di leggi.

La semplificazione normativa viene anche attuata attraverso la predisposizione di testi unici o di apposite leggi di semplificazione.

Di regola l’abrogazione è disposta in maniera esplicita; solo in rarissimi casi sono usate formule di abrogazione implicita o formule generiche di abrogazione, quale quella di abrogare tutte le norme in contrasto o incompatibili con la legge abrogante.

In diverse circostanze l’abrogazione è condizionata o differita: l’abrogazione espressa contiene, cioè, disposizioni che condizionano la stessa al verificarsi di determinati fatti o condizioni, all’adozione di specifici atti o provvedimenti, alla scadenza di termini o al decorso del tempo.

In tali casi la legge è abrogata, ma con un margine d’incertezza circa il momento della decorrenza dell’abrogazione, con conseguenti problemi in ordine ai rapporti tra vigenza, abrogazione ed efficacia della legge.

In alcuni casi si sono verificate doppie abrogazioni: cioè leggi abrogate espressamente più volte.

I motivi che hanno portato il legislatore a tale comportamento possono essere i più svariati, quali, ad esempio: abrogazioni sottoposte a condizioni delle quali non si era in grado di dire se si fossero realizzate; confusione normativa che dava adito a incertezze interpretative.

Ciò risulta particolarmente evidente con l’uso della formula abrogativa “sono o restano abrogate” che, pur non stilisticamente e tecnicamente corretta, ha fatto

però ottenere il risultato, indubbiamente efficace, di eliminare incertezze in merito alla vigenza di numerose leggi.

Al fine di fornire un quadro più completo degli interventi apportati dal legislatore alla normativa vigente, sono stati monitorati anche le abrogazioni dei regolamenti e gli interventi di modifica apportati alle leggi.

2. Le leggi abrogate

Nell'anno 2004 sono state abrogate espressamente 15 leggi: non sono entrati in vigore testi unici o leggi di semplificazione, nessuna legge è stata abrogata in maniera condizionata e non è stata mai usata la formula generica di abrogare tutte le norme in contrasto o incompatibili con la legge abrogante. In un solo caso (l.r. 24/2004 concernente l'ordinamento del sistema fieristico regionale) è stata usata la formula "Sono o restano abrogate" per abrogare espressamente due leggi regionali.

Nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 sono state abrogate 7 leggi di cui 3 in maniera condizionata.


Tab. 8. *Leggi abrogate anno 2004 con indicazione della tipologia di abrogazione*

Legge abrogante	N. leggi abrogate	N. leggi abrogate con condizione	Abrogaz norme in contrasto con legge abrogante	Uso formula "sono o restano abrogate"
<i>l.r.11/2004</i>	1	---	---	---
<i>l.r. 13/2004</i>	2	---	---	---
<i>l.r. 17/2004</i>	1	---	---	---
<i>l.r. 24/2004</i>	2	---	---	1
<i>l.r. 26/2004</i>	9	---	---	---
Totale	15	---	---	1

Tab. 9. Leggi promulgate e abrogate anno 2004 distinte per tipologia di abrogazione e di atto di promulgazione

Leggi promulgate	30
Leggi di semplificazione	---
Testi unici	---
Leggi abrogate	15
Leggi abrogate in maniera condizionata	---
Abrogazione di tutte norme in contrasto con legge abrogante	---
Uso della formula "Sono o restano abrogate"	1

Fig. 15. Leggi promulgate e abrogate anno 2004




Tab. 10. Leggi abrogate 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005 con indicazione della tipologia di abrogazione

Legge abrogante	N. leggi abrogate	N. leggi abrogate con condizione	Abrog. norme in contrasto con legge abrogante	Uso formula "sono o restano abrogate"
<i>l.r. 1/2005</i>	1	---	---	---
<i>l.r. 2/2005</i>	3	---	---	---
<i>l.r. 6/2005</i>	3	3	---	---
Totale	7	3	---	---

Tab. 11. Leggi promulgate e abrogate 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 distinte per tipologia di abrogazione e di atto di promulgazione

Leggi promulgate	16
Leggi di semplificazione	---
Testi unici	---
Leggi abrogate	7
Leggi abrogate in maniera condizionata	3
Abrogazione di tutte norme in contrasto con legge abrogante	---
Uso della formula “Sono o restano abrogate”	---

Fig. 16. Leggi promulgate e abrogate 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005



Il 2004 e il periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 si presentano, pertanto, come anni con minori interventi sulla legislazione pregressa, rispetto agli altri anni della VII legislatura e, in particolare, rispetto al 2001 e al 2003.

Nel 2001, infatti, con una legge di semplificazione e con una legge organica sono state abrogate rispettivamente 206 e 50 leggi; mentre nel 2003 con un'altra legge di semplificazione sono state abrogate 94 leggi.

Dopo tali interventi di abrogazione di leggi non più attuali, il numero di abrogazioni nel corso degli anni seguenti dovrebbe essere numericamente sempre meno eclatante e sempre più legato ad operazioni di riordino di singole discipline.

Tab. 12. Leggi promulgate e abrogate VII legislatura distinte per tipologia di abrogazione e di atto di promulgazione

	2000 16 apr. 31 dic.	2001	2002	2003	2004	2005 1 gen. 2 apr.	Totale
Leggi promulgate	4	35	28	29	30	16	142
Leggi di semplificazione	---	1	---	1	---	---	2
Testi unici	---	---	---	1	---	---	1
Leggi abrogate	---	264	8	119	15	7	413
Leggi abrogate in maniera condizionata	---	260	1	95	---	3	359
Abrogazione di tutte le norme in contrasto con la legge abrogate	---	---	---	1	---	---	1
Uso della formula "Sono o restano abrogate"	---	1	---	3	1	---	5

Fig. 17. Leggi promulgate e abrogate VII legislatura (16 aprile 2000 - 2 aprile 2005) distinte per anno




Fig. 18. Distribuzione % leggi promulgate VII legislatura





Fig. 19. Distribuzione % leggi abrogate VII legislatura



3. I regolamenti abrogati

Nell'anno 2004 sono stati abrogati 6 regolamenti: tutti e sei i regolamenti sono stati abrogati da altri regolamenti e non da leggi.

Nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 è stato abrogato 1 regolamento, anch'esso abrogato da un altro regolamento e non da una legge.


Tab. 13. Regolamenti abrogati anno 2004

Legge abrogante	Regolamento abrogante	N. regolamenti abrogati
	r.r. 2/2004	1
	r.r. 3/2004	1
	r.r. 5/2004	1
	r.r. 6/2004	1
	r.r. 7/2004	1
	r.r. 13/2004	1
Totale		6

Tab. 14. Regolamenti emanati e abrogati anno 2004 distinti per tipologia di atto di abrogazione

Regolamenti emanati	13
Regolamenti abrogati con legge	---
Regolamenti abrogati con regolamento	6

Fig. 20. Regolamenti emanati e abrogati anno 2004 distinti per tipologia di atto di abrogazione



Tab. 15. Regolamenti abrogati 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005

Legge abrogante	Regolamento abrogante	N. regolamenti abrogati
	<i>r.r. 14/2005</i>	1
Totale		1

Tab. 16. Regolamenti emanati e abrogati 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005

<i>Regolamenti emanati</i>	1
<i>Regolamenti abrogati con legge</i>	---
<i>Regolamenti abrogati con regolamento</i>	1

Tab. 17. Regolamenti emanati e abrogati VII legislatura distinti per tipologia di atto di abrogazione

Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati con legge	Regolamenti abrogati con regolamento	Totale regolamenti abrogati
2000	---	---	---	---
2001	2	9	2	11
2002	3	1	---	1
2003	5	3	3	6
2004	13	---	6	6
2005	1	---	1	1
Totale	24	13	12	25

Fig. 21. Regolamenti emanati e abrogati VII legislatura distinti per anno




Fig. 22. Distribuzione % regolamenti emanati VII legislatura




Fig. 23. Distribuzione % regolamenti abrogati VII legislatura





Fig. 24. Regolamenti abrogati VII legislatura distinti per anno e per tipologia di atto di abrogazione



4. Le leggi modificate

Nell'anno 2004 sono state modificate 110 leggi di cui 70 con 18 leggi e 40 con 1 regolamento.

Delle 70 leggi modificate con legge, 15 sono state modificate con una legge specifica di modifica (la l.r. 1/2004 concernente "Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale"), 22 con due leggi finanziarie (la l.r. 2/2004, con cui sono state modificate 9 leggi e la l.r. 29/2004, con cui ne sono state modificate 13), 7 con una legge di assestamento di bilancio (la l.r. 17/2004), 9 con la l.r. 13/2004, che prevede norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale e 17 con leggi specifiche di modifica di leggi precedenti (le cosiddette "leggine").

Con il regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 121 maggio 2003, n. 7), sono state, poi, modificate 40 leggi regionali.

Tale regolamento è stato emanato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali), per individuare gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione e per prevedere la riduzione del numero dei compo-

nenti dei predetti organismi, la loro sostituzione con organi monocratici, oltre che l'adeguamento della loro composizione.

Nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 sono state modificate 21 leggi, di cui 10 con leggi specifiche di modifica di leggi precedenti.

Tab. 18. Leggi modificate anno 2004

Legge modificatrice	Regolamento modificatore	Numero leggi modificate
<i>l.r. 1/2004</i>	---	15
<i>l.r. 2/2004</i>	---	9
<i>l.r. 7/2004</i>	---	3
<i>l.r. 9/2004</i>	---	1
<i>l.r. 10/2004</i>	---	2
<i>l.r. 11/2004</i>	---	1
<i>l.r. 13/2004</i>	---	9
<i>l.r. 14/2004</i>	---	1
<i>l.r. 17/2004</i>	---	7
<i>l.r. 18/2004</i>	---	1
<i>l.r. 19/2004</i>	---	1
<i>l.r. 21/2004</i>	---	1
<i>l.r. 22/2004</i>	---	1
<i>l.r. 24/2004</i>	---	2
<i>l.r. 25/2004</i>	---	1
<i>l.r. 26/2004</i>	---	1
<i>l.r. 28/2004</i>	---	1
<i>l.r. 29/2004</i>	---	13
	r.r. 11/2004	40
Totale		110

Tab. 19. Leggi promulgate e modificate anno 2004 distinte per tipologia di atto di promulgazione e di modifica

Leggi promulgate		30
di cui		
▪ leggi modificatrici di leggi precedenti	18	
▪ leggi specifiche di modifica di leggi precedenti	10	
Leggi modificate		110
di cui		
▪ modificate con legge	70	
▪ modificate con regolamento	40	

Fig. 25. Leggi promulgate e modificate anno 2004





Fig. 26. Leggi modificate anno 2004 distinte per tipologia di atto di modifica




Tab. 20. Leggi modificate 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005

Legge modificatrice	Numero leggi modificate
<i>l.r. 1/2005</i>	1
<i>l.r. 2/2005</i>	5
<i>l.r. 5/2005</i>	1
<i>l.r. 6/2005</i>	4
<i>l.r. 9/2005</i>	2
<i>l.r. 10/2005</i>	1
<i>l.r. 12/2005</i>	3
<i>l.r. 13/2005</i>	1
<i>l.r. 14/2005</i>	2
<i>l.r. 16/2005</i>	1
Totale	21

Tab. 21. Leggi promulgate e modificate 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005 distinte per tipologia di atto di promulgazione

Leggi promulgate	16
di cui	
▪ leggi modificatrici di leggi precedenti	10
▪ leggi specifiche di modifica di leggi precedenti	6
Leggi modificate	21

Fig. 27. Leggi promulgate e modificate 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005



Nel 2004 si registra, pertanto, rispetto agli altri anni della VII legislatura un notevole aumento del numero di leggi modificate, mentre rimane pressoché invariato quello delle cosiddette “leggine”, delle leggi, cioè, emanate appositamente per modificare ognuna una singola legge.

Tab. 22. Leggi promulgate e modificate VII legislatura distinte per tipologia di atto di promulgazione e di modifica

	2000 16 apr. 31 dic.	2001	2002	2003	2004	2005 1 gen. 2 apr.	Totale
<i>Leggi promulgate</i>	4	35	28	29	30	16	142
<i>Leggi modificatrici di leggi precedenti</i>	3	20	15	17	18	10	83
<i>Leggi specifiche di modifica</i>	1	14	10	10	10	6	51
<i>Leggi modificate</i>	17	44	38	53	110 di cui 40 con regolamento	21	283

Fig. 28. Leggi promulgate e modificate VII legislatura (16 aprile 2000 - 2 aprile 2005)





Fig. 29. Distribuzione % leggi modificate VII legislatura



CAPITOLO IV

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

1. Premessa

Il nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 ha rivoluzionato il sistema antecedente la riforma del titolo V della Costituzione: l'articolo 117 riserva, infatti, un gruppo di materie alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed un gruppo di materie alla potestà legislativa delle Regioni ma con il concorso dello Stato, chiamato a delineare i principi fondamentali delle materie medesime.

Riserva, poi, alla competenza legislativa esclusiva e residuale delle Regioni tutte le materie non riservate espressamente alla legislazione dello Stato.

La potestà legislativa statale e regionale (esclusiva e concorrente o ripartita) sono sottoposte agli stessi limiti generali del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, il limite del rispetto dei principi fondamentali delle materie contenuti in leggi quadro statali o desumibili dall'ordinamento rimane per la potestà legislativa ripartita mentre il limite di merito dell'interesse nazionale e dell'interesse delle altre Regioni non viene espressamente menzionato.

In coerenza con la equiparazione della potestà legislativa regionale e statale la riforma ha eliminato le forme di controllo che lo Stato esercitava nei confronti delle Regioni attraverso il Commissario di Governo e i ricorsi preventivi alla Corte Costituzionale per questioni di legittimità e alle Camere per questioni di merito.

Nella nuova formulazione l'articolo 127 prevede infatti che il Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza regionale, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Con le stesse possibilità è permesso il ricorso della Regione quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la propria sfera di competenza.

La riforma costituzionale procede, pertanto, ad una parificazione sul piano processuale del ricorso dello Stato e della Regione: entrambi i ricorsi diventano di tipo successivo e devono essere effettuati nel rispetto dei medesimi

termini; la legge regionale viene impugnata dal Governo solo nel caso in cui ecceda la competenza della Regione; viene eliminato il vizio di merito delle leggi regionali determinato dal contrasto con gli interessi nazionali e con gli interessi delle altre Regioni che poteva essere eccepito dal Governo e la cui decisione era affidata al Parlamento.

2. Le leggi impugate

Nel 2004 sono stati promossi dallo Stato otto ricorsi avverso leggi della regione Marche, di cui sette avverso leggi entrate in vigore nel corso dell'anno medesimo ed uno avverso una legge del 2003 e, precisamente, avverso la l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale).

Delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate con tali ricorsi una è stata dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 20/2005, per tardività del deposito del ricorso da parte del Governo.

Nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 sono stati promossi dallo Stato due ricorsi avverso leggi della regione Marche, entrambe entrate in vigore nell'anno 2004.

Tab. 23. Ricorsi promossi dallo Stato nell'anno 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005 avverso leggi della regione Marche

Ricorso	Legge impugnata	Norme impugate	Materia	Motivi ricorso	Esito
n. 27/2004	l.r. 29/2003 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale)	- art. 4.	Governo del territorio Ordinamento civile e penale	Invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia penale, incide sulla manovra finanziaria statale e sul rispetto del patto di stabilità della UE prevedendo l'inapplicabilità nel territorio regionale della normativa statale sul condono edilizio. Viola altresì la competenza statale di determinazione dei principi in materia di governo del territorio e di rilascio di titoli abilitativi edilizi.	Sentenza n. 198/2004 Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4.
n. 53/2004	l.r. 4/2004 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario reg.le 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale)	- art. 1; - art. 2; - art. 3.	Concorsi pubblici	Viola il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso, prevedendo l'inserimento nei ruoli delle aziende del SSR, mediante selezione per titoli ed esame orale, del personale già assunto con contratto a tempo determinato in unità operative o strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il SSR che risulti in esubero a seguito di processi di riconversione, di	

Ricorso	Legge impugnata	Norme impuginate	Materia	Motivi ricorso	Esito
				attuazione o di soppressione, al fine di coprire i posti vacanti in organico e autorizzando, altresì, un aumento dell'organico in caso di sua insufficienza.	
n. 54/2004	l.r. 5/2004 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche)		Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema	Viola il principio comunitario di libera circolazione di OGM (Dir. 2001/ 18/CEE) ed invade la competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevedendo un divieto generalizzato di coltivazione e consumo di piante e di allevamento di animali geneticamente modificati, al di fuori del quadro procedurale delineato in materia dal d.lgs. n. 224/03 ai fini di una uniforme tutela ambientale in tutto il territorio nazionale.	
n. 59/2004	l.r. 6/2004 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)	- art. 2, comma 3, lett. b) e c).	Tutela dell'ambiente	Invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: a) attribuendo alla Regione la competenza a determinare gli standards di tutela ambientale uniformi sul territo-	

Ricorso	Legge impugnata	Norme impuginate	Materia	Motivi ricorso	Esito
				rio nazionale; b) non prevedendo il richiamo al rispetto della normativa comunitaria e statale di settore diretta alla tutela di interessi non frazionabili.	
n. 64/2004	l.r. 7/2004 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)	- art. 3; - art. 6.	Tutela dell'ambiente Ordinamento delle comunicazioni	Viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, prevedendo l'assoggettamento ad una doppia procedura di verifica (verifica preliminare e procedura di VIA) su categorie di opere non previste dalle norme statali (DPCM 10 agosto 1988 e 27 dicembre 1988), provocando, altresì, un indebito aggravamento delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Non rispetta il principio fondamentale statale in materia di ordinamento delle comunicazioni che prevede procedure celeri per la realizzazione di dette infrastrutture.	Ordinanza n. 20/2005 Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge per tardività del deposito del ricorso.
n. 70/2004	l.r. 10/2004 (Modifica alla legge	- art. 4, commi 2 e 3.	Concorsi pubblici	Viola il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici mediante concorso	

Ricorso	Legge impugnata	Norme impuginate	Materia	Motivi ricorso	Esito
	regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sulla organizzazione e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale)			pubblico, prevedendo in favore di alcuni dipendenti regionali aventi determinati requisiti (anche in quiescenza), l'inquadramento automatico, a domanda, nel livello superiore a quello ad essi assegnato in sede di primo inquadramento.	
n. 72/2004	l.r. 11/2004 (Norme in materia di pesca marittima e acquicoltura)	<ul style="list-style-type: none"> - art. 4, commi 1, lett. a) e 2, lett. b); - art. 6, comma 2, lett. e); - art. 7, comma 1, lett. f); - art. 9, comma 1. 	<p>Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema Sistema tributario statale</p> <p>Politica estera e rapporti internazionali dello Stato</p>	<p>Invade la competenza esclusiva legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di rapporti internazionali dello Stato e con l'Unione Europea in quanto:</p> <p>a) prevedendo interventi volti alla salvaguardia delle risorse ittiche regionali mediante il Piano regionale della pesca, qualifica come regionali le risorse biologiche che invece necessitano di una disciplina di tutela e conservazione uniforme;</p> <p>b) prevedendo che la regolamentazione regionale attuativa stabilisca distretti di pesca per l'attività di pesca</p>	

Ricorso	Legge impugnata	Norme impuginate	Materia	Motivi ricorso	Esito
				<p>produzione, concreta una regionalizzazione della flotta di pesca.</p> <p>Invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, prevedendo l'obbligo per un rappresentante della Capitaneria di porto di partecipare alle riunioni della Consulta per l'economia ittica e la Commissione tecnico scientifica.</p> <p>Invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, riservando alla Regione il potere di determinare il canone relativo alle concessioni demaniali marittime (per gli usi relativi alle attività di pesca) che, spetta invece allo Stato in quanto titolare del diritto dominicale sui beni in questione.</p>	
n. 111/2004	l.r. 18/2004 (Norme relative al controllo dei pericoli di	- art. 6, comma 3, in relazione all'art. 3,	Protezione civile Governo del territorio	Attribuendo alla Provincia, invece che al Prefetto, come prevede la normativa statale (d.lgs. n. 334/1999 di attua-	

Ricorso	Legge impugnata	Norme impuginate	Materia	Motivi ricorso	Esito
	incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, m. 334 sul rischio industriale. Attuazione della Direttiva 96/1982/CE)	comma 1, lett. a).	Tutela dell'ambiente Informazione dei servizi di emergenza di altri Stati	zione della direttiva 96/82/CE) la competenza a predisporre piani di emergenza esterni nell'ambito dello svolgimento di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose: a) invade la competenza esclusiva statale in materia di informazione di servizi di emergenza di altri Stati, di organi statali preposti al coordinamento e di tutela dell'ambiente; b) viola la competenza legislativa concorrente statale in materia di protezione civile e di governo del territorio; c) contrasta con il riparto delle relative funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarietà ed adeguatezza.	
n. 2/2005	l.r. 23/2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi)	- art. 3, commi 1, 2 e 3.	Governo del territorio Sistema tributario statale Ordinamento civile e penale	Violazione dei principi posti dalla legislazione statale in materia di condono edilizio. Lesione della sfera di competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato non-	

Ricorso	Legge impugnata	Norme impuginate	Materia	Motivi ricorso	Esito
			Finanza pubblica	ché di ordinamento civile e penale. Lesione del principio di uguaglianza nonché del principio di coordinamento statale della finanza pubblica. Lesione del principio di copertura finanziaria.	
n. 20/2005	l.r. 27/2004 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)	- art. 4; - art. 6, comma 2; - art. 7, comma 2; - art. 21; - art. 25, commi 2 e 4, lett. a).	Elezioni regionali	Possibilità che la disposizione censurata, ove ritenuta immediatamente applicabile, contrasti con il principio fondamentale della legislazione statale. Violazione della riserva di Statuto in materia. Contrasto con il numero totale (42) dei componenti del Consiglio stabilito nel nuovo Statuto regionale (in corso di perfezionamento) nonché con quello previsto dalla normativa statale (applicabilità fino all'entrata in vigore di esso) – Richiamo alla sentenza n. 196/2003 della Corte costituzionale. Invasione delle competenze legislative esclusiva del Parlamento nazionale.	

3. Le pronunce della Corte costituzionale

Nel 2004 la Corte costituzionale ha emesso cinque sentenze ed una ordinanza in merito a ricorsi promossi dallo Stato avverso leggi della regione Marche. In particolare quattro sentenze e l'ordinanza riguardavano ricorsi promossi nel 2002, mentre una sentenza un ricorso promosso nel 2004.

Nel periodo 1 gennaio 2005 – 2 aprile 2005 la Corte costituzionale ha emesso un'ordinanza in merito a ricorsi promossi dallo Stato avverso leggi della regione Marche. L'ordinanza, in particolare, riguardava un ricorso promosso nel 2004.

Tab. 24. Pronunce della Corte costituzionale emesse nel 2004 e nel periodo 1 gennaio 2005 - 2 aprile 2005 in merito a ricorsi promossi dallo Stato avverso leggi della regione Marche

Sentenza Ordinanza	Atto impugnato	Materia	Motivo ricorso	Esito
Sentenza n. 112/2004	l.r. 10/2002 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento luminoso) - art. 2, commi 1 e 2; - art. 4; - art. 6, comma 1; - art. 10, comma 2; - allegato B, numeri 7 e 8.	Ambiente Poteri sostitutivi	Non rispetta i vincoli derivanti dallo ordinamento comunitario in quanto imponendo, mediante regolamento di Giunta, standards e requisiti tecnici per gli impianti di illuminazione esterna importati o commercializzati nel territorio regionale, restringe la circolazione di merci nel mercato unico europeo. Invade la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, disciplinando l'inquinamento luminoso. Eccede la competenza legislativa concorrente regionale in materia di energia, prevenendo la fissazione di principi fondamentali statali. Invade la competenza legislativa esclusiva statale attribuendo al Difensore civico regionale poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali.	Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 10, in quanto attribuisce, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, poteri sostitutivi al Difensore civico regionale che non è organo di governo della Regione ma organo preposto alla vigilanza nell'operato della amministrazione regionale, con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative.
Sentenza n. 134/2004	l.r. 11/2002 (Sistema integrato per le	Ordine pubblico e sicurezza	Invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di	Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma

Sentenza Ordinanza	Atto impugnato	Materia	Motivo ricorso	Esito
	politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) - art. 1; - art. 2; - art. 3; - art. 4; - art. 5, comma 2; - art. 7; - art. 8; - art. 9.		ordine pubblico e sicurezza, di ordinamento civile e penale e di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, istituendo un complesso apparato amministrativo competente in materia di sicurezza pubblica parallelo a quello statale e coinvolgendo anche organi della giurisdizione.	3, lett. d), e), f) e g), in quanto attribuisce nuovi compiti a titolari di uffici giudiziari, configurandoli ex lege come componenti necessari di un organo regionale e invadendo la potestà legislativa esclusiva statale in tema di organi ed uffici dello Stato. Dichiarò inammissibili le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate.
Sentenza n. 172/2004	l.r. 15/2002 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso auto-trazione) - art. 4, comma 1; - art. 5; - art. 11, comma 2.	Poteri sostitutivi Risorse energetiche	Non rispetta i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di energia e tutela della salute. Contrasta con l'art. 120 Cost. attribuendo alla Regione il potere di sostituirsi agli organi degli enti locali inadempienti.	Dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 11, comma 2, e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5.
Sentenza n. 176/2004	l.r. 19/2002 (Modifiche alla l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: "Norme ed indirizzi per il settore del commercio) - art. 5.	Commercio Tutela della concorrenza	Invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e non rispetta i vincoli imposti alla legislazione regionale dall'ordinamento comunitario nella parte in cui subordina il rilascio di nuove autorizzazioni	Dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 sollevata in riferimento all'art. 117, commi 1 e 2, lett. e), e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 sollevata in riferimento agli

Sentenza Ordinanza	Atto impugnato	Materia	Motivo ricorso	Esito
			per l'apertura di grandi strutture di vendita all'approvazione dei piani di coordinamento territoriale (atto amministrativo incertus quando). Ledo la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), pregiudicando le grandi distribuzioni rispetto alle iniziative minori.	artt. 3 e 41 della Cost..
Sentenza n. 198/2004	l.r. 29/2003 (Norme concernenti la vigilanza sulla attività edilizia nel territorio regionale) - art. 4.	Governo del territorio Ordinamento civile e penale	Invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia penale, incide sulla manovra finanziaria statale e sul rispetto del patto di stabilità della UE prevedendo l'inapplicabilità nel territorio regionale della normativa statale sul condono edilizio. Viola altresì la competenza statale di determinazione dei principi in materia di governo del territorio e di rilascio di titoli abilitativi edilizi.	Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4.
Ordinanza n. 243/2004	l.r. 9/2002 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione	Politica estera e rapporti internazionali	Invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, attribuendo alla Regione il	Dichiara estinto il processo per sostituzione della disposizione sottoposta al giudizio di costituzionalità.

Sentenza Ordinanza	Atto impugnato	Materia	Motivo ricorso	Esito
	<p>allo sviluppo e della solidarietà internazionale)</p> <p>- art. 5, comma 3, lett. d).</p>		<p>potere di realizzare progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, invece che limitarsi ad attività di sostegno alla realizzazione di tali progetti.</p>	
Ordinanza n. 20/2005	<p>l.r. 7/2004 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)</p> <p>- art. 3; - art. 6.</p>	<p>Tutela dell'ambiente</p> <p>Ordinamento delle comunicazioni</p>	<p>Viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, prevedendo l'assoggettamento ad una doppia procedura di verifica (verifica preliminare e procedura di VIA) su categorie di opere non previste dalle norme statali (DPCM 10 agosto 1988 e 27 dicembre 1988), provocando, altresì, un indebito aggravamento delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.</p> <p>Non rispetta il principio fondamentale statale in materia di ordinamento delle comunicazioni che prevede procedure celeri per la realizzazione di dette infrastrutture.</p>	<p>Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge per tardività del deposito del ricorso</p>

4. Leggi impugnate e pronunce della Corte Costituzionale nel corso della VII legislatura

Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 fino al termine della VII legislatura lo Stato ha promosso 19 ricorsi avverso leggi della regione Marche.

Di tali ricorsi 9 si sono conclusi con sentenze (3 di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, 2 di parziale illegittimità costituzionale delle norme impugnate e 4 di inammissibilità o non fondatezza delle questioni sollevate); 2 con ordinanze (1 di estinzione del processo ed 1 per inammissibilità della questione sollevata per tardività del deposito del ricorso).

Tab. 25. Ricorsi promossi dallo Stato avverso leggi della regione Marche e pronunce della Corte costituzionale nel periodo 1 novembre 2001 - 2 aprile 2005

Anno	Ricorsi	Sentenze	Ordinanze	Illeg.tà costituz.le	Parziale illeg.tà costituz.le	Inammissibilità. Non fondatezza	Estinz.ne processo
2001	---	---	---	---	---	---	---
2002	9	1	---	1	---	---	---
2003	---	3	---	---	1	2	---
2004	8	5	1	2	1	2	1
2005 1 gennaio 2 aprile	2	---	1	---	---	1	---
Totale	19	9	2	3	2	5	1

CAPITOLO V

LO STATUTO REGIONALE E LA LEGGE ELETTORALE

1. Il nuovo Statuto regionale

Il nuovo Statuto della regione Marche è stato approvato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, pubblicata nell'edizione speciale del bollettino ufficiale della regione Marche n. 1 del 15 marzo 2005, ed è entrato in vigore il 30 marzo 2005.

L'iter procedurale è stato particolarmente complesso ed ha avuto origine con l'istituzione della Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale (istituita ai sensi dell'art. 135 del regolamento interno del Consiglio regionale, per esaminare in sede referente le proposte di legge in tema di Statuto e sistema di elezione del Consiglio regionale oltre che per esprimere il proprio parere sulla proposta di modifica complessiva del regolamento interno). Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 83/5 del 3 luglio 2000 è stato, poi, stabilito che la Commissione duri in carica fino alla conclusione dei propri lavori, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dello Statuto regionale, all'entrata in vigore della legge elettorale e all'espressione del parere sulla proposta di modifica del regolamento interno.

La Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale si è insediata il 12 luglio 2000 ed ha svolto i lavori concernenti lo Statuto per circa quattro anni: la proposta di legge statutaria è stata, infatti, presentata dal presidente della Commissione assieme ad altri sette consiglieri regionali in data 20 maggio 2004.

Nel corso delle 62 sedute nelle quali si è articolata l'attività della Commissione sono stati effettuate oltre 10 audizioni, che hanno dato modo di approfondire molteplici argomenti e di elaborare il testo che è stato trasmesso in aula per la duplice approvazione, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.

Tab. 26. Attività svolta dalla Commissione Statuto

	12 luglio 2000	2001	2002	2003	2004
<i>Sedute</i>	6	13	13	9	20
<i>Audizioni</i>			1	9	
<i>Audizioni Esterne</i>				4	

Il nuovo Statuto, che consta di un Preambolo e di 57 articoli, divisi in dieci titoli, presenta sia nella struttura complessiva che nei contenuti specifici elementi di assoluta novità rispetto al precedente Statuto, che risale al 1971. L'introduzione di alcuni di tali elementi di novità è dovuta essenzialmente alle profonde modifiche apportate alla Costituzione dalle leggi costituzionali n. 1/1999 e 3/2001, che hanno conferito alle Regioni una diversa qualità istituzionale rispetto agli altri enti territoriali e un significato peculiare ai loro Statuti nell'ambito delle fonti dell'ordinamento generale e nel rapporto con le altre fonti del diritto regionale.

Il nuovo Statuto ridisegna gli aspetti più significativi conseguenti alla più ampia autonomia statutaria e in particolare: la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; il sistema regionale delle autonomie locali e il Consiglio delle autonomie locali; la conferma del principio di sussidiarietà; le modalità di partecipazione delle formazioni sociali alle attività regionali; l'organizzazione dell'amministrazione regionale e la riconferma del principio di uguaglianza sostanziale fra uomini e donne con specifico riferimento all'accesso alle cariche elettive.

In merito alla forma di governo lo Statuto opta per il sistema ad elezione diretta del Presidente della Giunta, ma cerca di bilanciare il "presidenzialismo" con un ruolo forte del Consiglio regionale, titolare di competenze di legislazione, indirizzo e controllo e, in quanto organo della rappresentanza democratica regionale, punto di riferimento privilegiato del sistema policentrico di autonomie territoriali e funzionali e delle formazioni sociali.

Il numero dei consiglieri passa da 40 a 42, cui si aggiunge il Presidente della Regione.

Lo Statuto riconosce e valorizza il ruolo delle autonomie locali e degli organismi di partecipazione, quali strutture organizzative caratterizzate da una certa

stabilità e da una elevata rappresentatività, la cui funzione principale è quella di migliorare la comunicazione e l'informazione e di istituzionalizzare momenti di confronto e di coordinamento fra amministratori e amministrati.

Sono istituiti il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organismo fondamentale di raccordo fra Regione ed Enti locali e il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.

Il CAL, in particolare, è visto come il luogo del pluralismo istituzionale attraverso il quale i vari soggetti concorrono a definire e perseguire uno sviluppo della comunità regionale, che sia condiviso ed armonico, sul piano economico, sociale e civile.

La sede di entrambi gli organismi è prevista presso l'Assemblea regionale.

Per il CAL sono determinati il numero dei componenti (trenta) e le competenze, che risultano rilevanti sia in termini di attività consultiva, di collaborazione e di cooperazione, sia nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse di enti locali, mentre sono rinviate alla legge regionale le modalità di elezione, costituzione e funzionamento nel rispetto dell'autonomia regolamentare e organizzativa dello stesso CAL.

Per il CREL, invece, la legge regionale dovrà disciplinare non solo la composizione e le funzioni, ma stabilire anche i casi in cui richiedere allo stesso il parere obbligatorio.

L'istituzione del CAL e del CREL non preclude, però, che anche in sedi diverse vi siano altri tipi di raccordo, come quello concertativo, tra il governo regionale e il sistema autonomistico; lo Statuto, prevede, infatti, che con legge regionale si possono istituire altri organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali e gli altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.

Lo Statuto riafferma il principio di sussidiarietà, sia nella sua dimensione verticale, intesa come individuazione del livello istituzionale più adeguato nel quale allocare funzioni e risorse per rispondere al meglio ai bisogni della comunità, sia nella dimensione orizzontale in base alla quale, ferma restando la titolarità pubblica dei servizi pubblici, viene favorita l'autorganizzazione dei cittadini e delle autonomie funzionali nell'opera di soddisfacimento dell'interesse generale.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'amministrazione regionale lo Statuto opta per un assetto che la preveda come una struttura al servizio del siste-

ma regionale delle Autonomie locali e quindi leggera nei compiti gestionali e qualificata in quelli di indirizzo e programmazione.

Sono previsti ruoli distinti per il personale della Giunta e per quello del Consiglio, in considerazione non solo della peculiarità del lavoro presso l'organo legislativo rispetto ai compiti amministrativi propri dell'esecutivo, ma anche dall'esigenza di rispettare gli spazi di autonomia del Consiglio regionale, valorizzando il ruolo del Presidente dell'Assemblea anche in materia, per quanto di competenza, di rapporti di lavoro e contrattuale nazionale.

In più parti dello Statuto viene riaffermato l'impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto pari opportunità fra i cittadini dell'uno e dell'altro sesso, con specifico riferimento all'accesso delle donne alle cariche elettive negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.

Lo Statuto ha, infatti, inteso orientare l'attività regionale verso un tale traguardo sia con l'articolo 3, sull'eguaglianza, inserito fra i principi fondamentali, sia con l'articolo 7, comma 2, che stabilisce che il Presidente della Giunta nomini i componenti della stessa "garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi", sia con l'inserimento della Commissione Pari opportunità (articolo 54) fra gli istituti regionali di garanzia, sia, infine, con puntuali richiami al principio di parità uomo-donna in diversi altri suoi articoli.

Per quanto concerne la "qualità delle leggi" lo Statuto oltre a stabilire che i testi normativi "sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione", dispone anche che le proposte di legge assegnate alle commissioni "sono accompagnate da un'analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione" (art. 34).

Al medesimo articolo dispone, inoltre, che nell'ambito dell'organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione.

2. La legge elettorale

Con la legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), si è realizzata un'altra parte fondamentale delle riforme istituzionali della regione Marche.

La proposta di legge licenziata dalla Commissione straordinaria per lo Statuto e la riforma elettorale è stata non solo il frutto di un lavoro molto intenso ma

anche di un dibattito politico che è andato al di là e al di fuori della Commissione medesima e che ha impegnato in un confronto serrato i gruppi consiliari e i partiti, sia della maggioranza sia dell'opposizione.

La legge prevede 24 articoli che definiscono il nuovo sistema elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e un articolo (art. 25) sulla norma transitoria, inserito per salvaguardare alcuni punti della nuova legge nel caso in cui il nuovo Statuto regionale fosse entrato in vigore in data successiva alle elezioni del 2005.

Con la norma transitoria si è inteso, in particolare, salvaguardare: il numero dei consiglieri (42 più il Presidente della Giunta regionale), l'abbassamento del numero delle firme, le cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti alle cinque province marchigiane e il principio della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste.

La nuova legge elettorale non stravolge il sistema elettorale statale vigente, ma modifica soltanto alcuni aspetti della legislazione precedente ritenuti negativi, quali il cosiddetto "listino", riproponendo così all'elettore un meccanismo a lui noto,

Con la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5 (Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 – Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale") si è provveduto a modificare l'articolo 25 della l.r. 27/2004, estrapolando dal suo contesto ed inserendo in un'autonoma legge la normativa transitoria, valida per le elezioni regionali dell'anno 2005.

Le modifiche si sono rese necessarie per evitare che, in caso di impugnazione della l.r. 27/2004 da parte del Governo presso la Corte costituzionale (impugnazione poi avvenuta con ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri n. 20/2005) non si creassero incertezze sulla normativa da applicare alle elezioni del 2005.

Con la l.r. 5/2005 si è provveduto, pertanto, a stralciare la norma transitoria dalla restante normativa della l.r. 27/2004 e depurarla delle disposizioni che potevano metterne a rischio la legittimità.

L'articolo 1 sostituisce, infatti, l'articolo 25 della l.r. 27/2004, chiarendo che le disposizioni della stessa legge si applicano solo dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e che non si applicano, comunque, alle elezioni regionali del 2005.

In tale contesto si è riformulata anche la disposizione relativa alle intese che possono essere stipulate tra gli organi regionali e statali per la migliore applica-

zione della legge, in modo da eliminare ogni equivoco circa l'obbligatorietà delle stesse.

Con l'articolo 2 si è stralciato dal testo dell'articolo 25 della l.r. 27/2004 la normativa transitoria applicabile alle elezioni regionali del 2005 chiarendo ancora una volta che le stesse saranno disciplinate dalla normativa statale vigente; sono state tuttavia portate alcune limitate modifiche alla normativa statale vigente, possibili e legittime in virtù della competenza legislativa trasferita alle Regioni in materia elettorale.

E' stato, in particolare, conferito al Presidente della Giunta il potere di indizione delle elezioni con contestuale distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino ed è stato inserito l'obbligo della presenza di candidature di entrambi i sessi sia nelle liste provinciali che in quelle regionali, a pena d'inammissibilità delle liste medesime.

Stampato nel mese di Febbraio 2006
dal Centro Fotocopie del Consiglio regionale